



COMUNE DI IDRO

Provincia di Brescia

via San Michele, 81

(tel. 0365/83136 fax 0365/823035 e-mail segreteria@comune.idro.bs.it).

Prot. n. ~~379~~ del 20 luglio 2007

Spett/le
Regione Lombardia
Direzione Generale Casa e Opere
Pubbliche
Milano

Spett/le
Consorzio del Chiese
Di Bonifica di Secondo Grado
Via Vittorio Emanuele II n. 76
Calcinato (BS)

Spett/li ditte:

LAND SERVICE s.c.r.l.
Via Vittorio Veneto, 26
39100 Bolzano
Bolzano – Capogruppo

Alpina s.p.a.
Studio prof. L. Griffino
Milano

G.R.A.I.A. s.r.l.
Varano Borgi (VS)

Altari s.a.s.
Milano

OGGETTO: osservazioni avverso nota del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado 12 luglio 2007 prot. n. 423/07 e.f. pervenuta il 16 luglio 2007 al protocollo n. 3697 ed opposizione a che le ditte ivi indicate abbiano ad introdursi nella proprietà comunale Comune censuario di Idro fg. 18 mappale 2362 superficie complessiva di mq 91460 – superficie da occupare temporaneamente mq 100. Intimazione alle ditte in indirizzo a non introdursi nel terreno di proprietà comunale.

La presente, vista la nota del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado in oggetto menzionata 12 luglio 2007 prot. n. 423/07 e.f. pervenuta il 16 luglio 2007 al protocollo n. 3697 relativa ad un decreto della Giunta regionale della Lombardia n. 3631 del 11 aprile 2007 di

autorizzazione ad introdursi in proprietà private per la realizzazione di indagini geognostiche e geofisiche ai fini della progettazione preliminare delle nuove opere del lago d'Idro nei comuni di Idro e Lavenone (BS), sono a presentare per conto ed in rappresentanza del Comune di Idro la più ferma opposizione e contrarietà a quanto assentito dalla Regione con l'or menzionato decreto e sono ad

Intimare

per conto ed in nome del Comune di Idro ai soggetti in indirizzo indicati (in particolare alle ditte LAND SERVICE s.c.r.l. Via Vittorio Veneto, 26, 39100 Bolzano- Capogruppo, Alpina s.p.a. Studio prof. L.Griffino Milano, G.R.A.I.A. s.r.l. Varano Borgi (VS), Altari s.a.s. - Milano), di

non entrare non accedere e non occupare

il terreno di proprietà del Comune censuario di Idro (BS) fg. 18 mappale 2362 superficie complessiva di mq 91460 - superficie da occupare temporaneamente mq 100- per i motivi di seguito descritti e riportati.

Nel merito. Tralascio ogni discorso nel merito perché la Regione Lombardia è già a conoscenza del fermo diniego da sempre opposto dal comune di Idro all'ipotesi che venga non dico realizzata, ma anche solo ipotizzata, la realizzabilità di nuove opere di regolazione e che vengano condotti studi in merito. Tanto non solo perché il comune paventa possano essergli sottratte ulteriori preziose risorse idriche, ma anche per il delicato equilibrio geognostico e geofisico dell'area che potrebbe essere irrimediabilmente compromesso dall'esecuzione anche solo di carotaggi o perforazioni (sia pure a titolo di indagine) del terreno franoso ed instabile con pericolo di smottamenti del terreno e frane con precipitazione a valle di notevoli quantitativi di materiale argilloso.

In punto di diritto.

1. Non risulta citato alcun documento che menzioni o anche solo accenni all'incarico che la Regione Lombardia avrebbe conferito al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado e quindi, in virtù di delibera n. 1/07 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, all'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) composta da LAND SERVICE s.c.r.l. di Bolzano - Capogruppo ed altre citate nella suddetta nota del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado 12 luglio 2007 Prot. n. 423/07 e.f. e nel decreto n. 3631 del 11 aprile 2007 (allegato alla nota) della **Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche** della Regione Lombardia, in relazione a qualsivoglia opera pubblica di presa o altro. E' fatto solo cenno alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/19324 del 12 novembre 2004 di finanziamento del progetto delle nuove opere del lago d'Idro nei Comuni di Idro e Lavenone (BS). Non è comprensibile come possa essere stata finanziata un'opera di cui non è ancora pronto neppure lo studio di fattibilità né esiste neppure una traccia o anche solo un'ipotesi di progetto. Detta deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2004 n. VII/19327 non può quindi essere considerata atto "presupposto" autorizzante la emanazione di provvedimenti conseguenti attuativi. Con la citata deliberazione la Giunta Regionale non ha affatto approvato il progetto o la programmazione dell'intervento nelle sue varie fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva), ma solo ha stabilito di concedere al Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo grado un contributo di 540.000,000 euro pari al 90% della spesa da sostenere.

Nelle premesse si afferma che il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado avrebbe redatto, nel marzo 2004, un progetto per la realizzazione di indagini e studi finalizzati alla progettazione e realizzazione della nuova galleria di scarico di fondo del lago d'Idro, per un importo di € 600.000, progetto che avrebbe avuto il parere positivo del

C.T.A., del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia del 6 aprile 2004, ma non risulta che detto progetto sia poi stato approvato dalla Giunta Regionale o da altra autorità regionale, per cui, in carenza di detta approvazione, viene meno il presupposto legittimante l'occupazione temporanea dei beni di proprietà privata.

2. Avanzo pertanto formale richiesta di accesso agli atti a' sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 7 agosto 1990 n. 241 alla Regione Lombardia Direzione Generale casa e opere pubbliche mediante rilascio di copia dell'atto di incarico in argomento (art. 25 I° comma legge n. 241/'90), al fine di poter verificare se effettivamente esiste il suddetto incarico (l'art. 15 I° comma del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 parla di "tecnici incaricati") e avere il documento e gli atti relativi a detto affidamento – incarico al Consorzio del Chiese di Bonifica di secondo Grado.
3. Dal contesto documentale non risulta neppure alcuna autorizzazione in capo al Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado, ovvero delega specifica, per la predisposizione di indagini e studi rivolti alla progettazione e realizzazione della nuova galleria di scarico di fondo del lago d'Idro.
4. In ogni caso non si comprende perché dette ipotetiche opere che riguarderebbero il lago d'Idro, siano state affidate al Consorzio quando esiste una società di regolazione (SLI) deputata alla effettuazione di tutte le opere ed interventi che interagiscano con i livelli del lago.
5. Al comune di Idro non è mai stato trasmesso alcun avviso- comunicazione di avvio del procedimento a' sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Conforme giurisprudenza impone di inviare detta comunicazione " a monte", ovvero prima, dell'inizio di un qualsivoglia atto della sequenza procedimentale e non quando, come nel caso di specie, il procedimento di affidamento della realizzazione di dette opere sarebbe già stato affidato (sempre che esista un qualche provvedimento di incarico).
6. La procedura seguita non rispetta, comunque, il disposto dell'art. 15 del D:P.R. n. 327/2001, ed in particolare il disposto del comma 2°, a norma del quale... "chiunque chiede il rilascio dell'autorizzazione per ingresso di tecnici in proprietà private, deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al possessore" perché formuli eventuali osservazioni.
7. Nel caso di specie nessuna comunicazione è stata inviata al comune di Idro, proprietario del bene in oggetto, di occupazione temporanea, per cui nessun Tecnico è legittimato ad accedere alla proprietà comunale e ad operare indagini di nessun tipo o natura. A mente del predetto art. 15 II° comma del D.P.R. sugli espropri 8 giugno 2001 n. 327, il privato non può notificare, come pretende di fare il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado con la nota in argomento 12 luglio 2007 Prot. n. 423/07 e.f., in modo *tranchant*, al proprietario delle aree una nota che taglia corto e si limita a dire semplicemente che per la realizzazione di parte delle indagini geognostiche, geofisiche ecc, "(...)verranno temporaneamente occupati gli immobili di seguito descritti", ma, se del caso, deve previamente darne notizia al proprietario del bene nelle forme or menzionate, prima di chiedere il rilascio di autorizzazione all'autorità espropriante. Peraltro non risulta che la Regione abbia notificato al Comune di Idro il citato decreto n. 3631 dell'11 luglio 2007, adempimento processuale essenziale per l'instaurazione del contraddittorio. Non rileva la notifica effettuata con la citata nota del 12 luglio 2007 da codesto spettabile consorzio non legittimato a tale adempimento.
8. Non si può ad alcun titolo parlare di *occupazione* dell'area che è, in ogni caso, una fase successiva alla dichiarazione di pubblica utilità dell'area medesima (art. 16 del D.P.R. n. 327/2001), ma, se del caso, solo di introduzione nell'area interessata (art. 15 I° comma D:P.R. n. 327/2001: "(...) possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata").

9. Non è dato sapere il perché, comunque, detto Consorzio, abbia richiesto autorizzazione ai Tecnici delle Ditte di introdursi in proprietà private, dato che lo stesso Consorzio afferma di avere approvato "*il piano particellare di occupazione delle aree per la realizzazione dell'intervento*" con ciò dimostrando o di essere l'"Autorità espropriante", ovvero di avere agito per delega specifica dell'Autorità competente, delega che però, come anzidetto al punto 1, non risulta essere mai stata rilasciata. Da ciò consegue l'illegittimità del decreto n. 3831 del 11 luglio 2007 di autorizzazione a Società private ad introdursi nei terreni di proprietà del Comune di Idro.
10. In ogni caso *l'ente o autorità espropriante che è chiamata a concedere l'autorizzazione ed accogliere la richiesta, a' sensi dell'art. 15 II° comma del D.P.R. n. 384/2001, non è la Regione Lombardia, ma il Comune.*

Tanto premesso e considerato, alla luce delle motivazioni di fatto, di merito e di legittimità sopra enunciate e riservandosi di presentare ricorso avanti il TAR Lombardia per l'annullamento dell'atto del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado 12 luglio 2007 Prot. n. 423/07 e.f. pervenuto al comune di Idro il 16 luglio 2007 al protocollo n. 3697 in oggetto menzionato, sono a ribadire l'intimazione alle ditte in indirizzo indicate e al Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo grado di non introdursi, né occupare ad alcun titolo le aree comunali menzionate nell'atto medesimo di proprietà del Comune di Idro catastalmente identificate al foglio n. 18, mappale n. 2362 della superficie complessiva di 91460 mq.

Distinti saluti.

Il segretario comunale
direttore generale – responsabile del servizio

Alberto dr. borezzi
